

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Valerio Sangiovanni | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Saglisci | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 27 settembre 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

In data 1/2/11, la ricorrente, per il tramite del suo avvocato, inviava un primo reclamo alla resistente, in cui lamentava un ritardo nella gestione della surrogazione del mutuo, con conseguente danno economico. Sostenendo di aver provveduto all'*apertura della pratica di surroga in data 30.11.2010*", chiedeva l'importo di € 33.180, di cui € 28.800 per il danno cagionato, € 500 per le spese legali e € 3.880 come sanzione prevista per le 2 mensilità dall'art. 2 comma 3 del D.L. 78/2009.

Al reclamo la resistente rispondeva in data 4/3/11, segnalando che la richiesta dei conteggi estintivi finalizzati alla surrogazione del mutuo era pervenuta in data 10/1/11 tramite colloquio interbancario, a seguito del quale la banca aveva chiesto l'integrazione di alcuni dati necessari a fissare l'atto di surroga, alla quale la banca subentrante aveva dato riscontro in data 4/2/11, indicando come data di stipula dell'atto il successivo 18/2/11. Aggiungeva inoltre che, nel rilevare l'avvenuta contabilizzazione dell'estinzione, non si riscontravano ritardi imputabili alla banca e pertanto non poteva essere accolta la richiesta risarcitoria avanzata dal legale della ricorrente.

In data 15/05/2011 il ricorrente, nuovamente attraverso il suo avvocato, chiedeva alla convenuta il pagamento della sanzione prevista dall'art. 2 comma 3 D.L. 78/2009 per le due mensilità di ritardo con cui era stato posto in essere l'atto di surroga.

La richiesta era quantificata in € 4.401,05, di cui € 3.880 a titolo di sanzione, € 21,05 per interessi (dal 3.02.2011) ed € 500 per l'intervento dello studio legale.

La resistente rispondeva in data 5/07/2011 dichiarando che non si ravvisavano gli estremi per accogliere la richiesta di risarcimento danni.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non soddisfatta della risposta ricevuta, la ricorrente, sempre per il tramite del suo avvocato, presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (prot. del 1/3/12), chiedendo la somma di € 3.880, *“ovvero quella diversa maggiore e/o minore ritenuta equa e di giustizia, con ristoro degli interessi e delle spese legali”* per la motivazione già esposta nel reclamo.

Nelle controdeduzioni la convenuta ripercorreva così i fatti:

- in data 10/1/11 perveniva alla banca resistente la richiesta di conteggio estintivo tramite colloquio interbancario da parte della banca subentrante, per la surrogazione del mutuo (all. 1);
- la convenuta confermava la ricezione della richiesta;
- in data 4/2/11 la banca convenuta, tramite e-mail indirizzata alla banca subentrante, segnalava di essere in attesa dei dati richiesti e dell'indicazione di una data per la surrogazione del mutuo che tenesse conto di almeno 8 giorni lavorativi dal momento in cui si fornivano tali dati (all. 3);
- in pari data la banca subentrante riscontrava l'e-mail, comunicando i dati relativi all'atto di surroga, che veniva fissato per il 18/2/11 (all. 3);
- il 9/2/11 la banca inviava il conteggio estintivo e il 18/2/11 la surroga veniva perfezionata (all. 4);

Precisava inoltre che, contrariamente a quanto asserito nel reclamo, non era stata prodotta alcuna documentazione comprovante l'apertura della pratica di surroga in data 30.11.2010.

Sosteneva, infine, che *“nella fattispecie non si configurino le condizioni per poter accogliere la richiesta risarcitoria, in quanto sono stati forniti riscontri tempestivi e precisi ad ogni richiesta o comunicazione pervenuta da parte della banca surrogante”*. Sottolineava che *“la comunicazione contenente tutte le informazioni necessarie per il buon fine dell'operazione [fossero] pervenute da parte della banca subentrante solo in data 4 febbraio 2011”*.

Pertanto chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario *“di voler rigettare il ricorso o, in subordine, di limitare la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente in misura pari ad Euro 1.918,30 corrispondente all'1% del capitale residuo pari a (191.829,42) ex Legge 102/2009, in considerazione del fatto che a fronte della richiesta di avvio del colloquio interbancario del 10 gennaio 2011, la surroga si è perfezionata in data 18 febbraio 2011 (ovvero otto giorni dopo il termine di trenta giorni previsto dalla normativa stessa)”*.

DIRITTO

La pretesa avanzata dalla ricorrente concerne il diritto al risarcimento del danno asseritamente patito dalla medesima in conseguenza del fatto che le operazioni di surrogazione nel contratto di mutuo si sono prolungate oltre il periodo di tempo che la legge consente.

La materia è ora disciplinata dall'art. 120-quater t.u.b., che è stato – fra l'altro - oggetto di recentissime modifiche legislative a opera della l. n. 27 del 2012.

Ai fini della soluzione del caso all'esame del collegio è tuttavia applicabile la normativa precedente. Come risulta dalla documentazione in atti (mail del 18.1.2011 di V. E. D. N.), il *“colloquio interbancario”*, intendendosi con tale espressione lo scambio di informazioni fra le banche interessate al fine di perfezionare l'operazione di surrogazione, è iniziato al più tardi in data 30.12.2010. Nel dicembre del 2010 la materia della surrogazione nei contratti di finanziamento risultava disciplinata ancora dal previgente art. 2 comma 3 l. n. 102 del 2009.



Questa disposizione prevedeva che nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause a quest'ultimo imputabili.

Dalla già citata documentazione in atti si può desumere che il colloquio interbancario è stato avviato, al più tardi, in data 30.12.2010. Si ritiene pertanto che da questa data possa farsi decorrere il termine di trenta giorni entro il quale avrebbe dovuto essere perfezionata la surrogazione.

Ai sensi di legge la banca resistente avrebbe dovuto assicurare il perfezionamento dell'operazione entro 30 giorni (e, dunque, entro fine gennaio 2011).

La surrogazione risulta invece essere stata perfezionata in data 18.2.2011.

Sussiste pertanto un ritardo della banca resistente, il quale risulta inferiore a un mese: si tratta di una c.d. "frazione" di mese, per usare la terminologia della legge.

Avuto riguardo alla somma capitale sulla quale calcolare la percentuale dovuta a titolo di risarcimento, l'art. 2 comma 3 l. n. 102 del 2009 faceva riferimento al mero "mutuo", senza indicare se con tale espressione si intendesse la somma per la quale era stato originariamente stipulato il contratto o la somma residua. Deve tuttavia prevalere l'interpretazione per cui ha rilievo il valore residuo del finanziamento, dovendo reputarsi rilevante il momento in cui viene posto in essere l'inadempimento della banca. In questo senso milita anche la circostanza, non casuale, che - nelle versioni successive della disposizione - si è specificato che rileva il debito "residuo".

In relazione alla data alla quale fare riferimento per determinare quale sia il capitale residuo, pare corretto individuare tale data nel giorno in cui si sarebbe dovuta - al più tardi - perfezionare l'operazione di surrogazione: nel caso di specie il 30.1.2011.

Dalla documentazione in atti non risulta con certezza quale fosse il valore residuo del mutuo alla data di riferimento. Dalla documentazione emerge peraltro un dato riferito a una data prossima (9.2.2011) a quella in cui è scattata l'obbligazione risarcitoria: il capitale residuo viene indicato dalla banca, in tale data, in 191.829,42 euro. In assenza di dati più precisi ritiene questo Collegio che si possa fare riferimento a tale somma capitale indicata in atti quale base per il calcolo dell'indennità dovuta.

Conseguentemente il risarcimento dovuto dalla resistente alla ricorrente ammonta a 1.918,29 euro.

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 1.918,29.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO